

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 20 APRILE 2004, N. 188

**INIZIATIVE REGIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEL SESSANTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE
E PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE PERSECUZIONI
SUBITE DAL POPOLO EBRAICO E DAI DEPORTATI**



Art. 1

1. La Regione, al fine di diffondere e valorizzare, soprattutto presso le nuove generazioni, il patrimonio culturale, storico e documentario dell'antifascismo e della Resistenza, promuove e realizza iniziative per la celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.

2. La Regione promuove altresì iniziative dirette a far conoscere le persecuzioni subite dal popolo ebraico nonché dai deportati nei campi di internamento che operarono sul territorio regionale.

Art. 2

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma degli interventi e determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative.

2. Gli interventi e le iniziative, promossi da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati, sono articolati in:

- a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale documentario e di testimonianze e pubblicazione di ricerche e saggi;
- b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della Resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze

pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, visite ai luoghi di deportazione e a quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi;

- c) iniziative per la conservazione del patrimonio storico documentario;
- d) iniziative di recupero, conservazione e diffusione della memoria scritta e orale delle persone, degli accadimenti, dei luoghi storici.

Art. 3

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 30.000,00; a decorrere dall'anno 2005 l'entità delle risorse sarà stabilita con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2004 mediante impiego delle somme iscritte a carico dell'UPB 2.08.01 partita 2 del bilancio del detto anno.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2004 nella UPB 1.02.02 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 30.000,00.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

